

STRALCIO DAL VIGENTE REGOLAMENTO IMU, INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 05.05.2015.

ARTICOLO 10-BIS EQUIPARAZIONI

1. Il Comune ai sensi di quanto disposto dall'art.13 del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22/12/2011, e successive modifiche, equipara all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, l'unità immobiliare e relativa pertinenza concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale.
2. All'unità immobiliare sopra descritta viene applicato lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale con riferimento sia all'aliquota che alla detrazione. Allo stesso regime dell'abitazione sono soggette anche le eventuali pertinenze.
3. Nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo comma, può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
4. Tale agevolazione spetta alle seguenti condizioni:
 - a) il parente in questione (padre, madre, figlio, figlia) deve stabilire la residenza e dimorare di fatto nell'unità abitativa concessa in comodato;
 - b) la concessione del comodato deve essere comunicata all'ufficio tributi entro la data di pagamento del saldo dell'IMU, indicando la relazione di parentela e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare concessa in comodato, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi;
 - c) l'applicazione dell'agevolazione è subordinata al possesso di attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza del comodatario con indicatore non superiore ad euro 15.000,00 annui, di data non superiore alla comunicazione fatta all'ufficio tributi della concessione del comodato;
5. L'equiparazione all'abitazione principale è applicata a decorrere dall'anno d'imposta 2015.